

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**DECRETO 3 agosto 2017, n. 138**

**Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00150)**

(GU n.220 del 20-9-2017)

**Vigente al: 21-9-2017**

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

(.....)

**Adotta il seguente regolamento:**

## **Parte I**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- b) «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- c) «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- d) «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento.
- e) «Testo Unico», il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

- f) «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- g) «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- h) «CEF», il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo;
- i) «Commissione del concorso», la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
- l) «Sotto-commissione del concorso», ciascuna delle Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
- m) «Commissione del corso», ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
- n) «Direttore generale», il Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;
- o) «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
- p) «Semiesonero», esenzione al cinquanta per cento dai normali obblighi di servizio, ferma restando la validità a tutti gli effetti della quota di servizio non prestato come servizio di istituto nella scuola.

### **Art. 3**

#### **Articolazione in fasi del corso-concorso**

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi:

- a) **eventuale prova pre-selettiva;**
- b) **concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;**
- c) **corso di formazione dirigenziale e tirocinio;**

### **Art. 4**

#### **Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione**

1. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino

vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.

3. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.

4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.

5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in più.

L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore.

## **Parte II**

### **CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE**

#### **Art. 5**

#### **Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale**

1. Il Bando specifica:

- a) i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 6;
- b) i termini, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 7;
- c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonché dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
- d) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12;
- e) le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell'articolo 17;
- f) le modalità di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;
- g) le modalità di informazione e di comunicazione ai candidati;

h) i documenti richiesti per l'assunzione.

#### **Art. 6**

##### **Requisiti di ammissione**

1. Al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale puo' partecipare il **personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo** ai sensi della normativa vigente, purché **in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore**, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, **un servizio di almeno cinque anni**, ove il servizio di insegnamento, **anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato**, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

#### **Art. 7**

##### **Istanza di partecipazione al concorso**

1. I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero.

2. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal Bando, che indica altresì quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza e' comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, comma 2.

#### **Art. 8**

##### **Prova preselettiva**

1. Qualora **il numero dei candidati** al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente **superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale** ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale.

2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, **alla prova scritta** di cui all'articolo 10 **e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale** di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi **tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile**.

3. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.

4. **La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2.**

5. La prova si svolge **nelle sedi individuate dagli USR**, eventualmente anche in piu' sessioni in relazione al numero dei candidati.

6. **I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova.**

7. **Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa.**

8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito **un punteggio massimo di 100,0 punti**, ottenuti sommando **1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata**. Il punteggio cosi' conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero.

#### **Art. 9**

##### **Prove di esame**

1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.

#### **Art. 10**

##### **Prova scritta**

1. La prova scritta consiste in **cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera** di cui al comma 3.

2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle **seguenti materie**:

a) **normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione** e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) **modalita' di conduzione delle organizzazioni complesse**, con particolare riferimento alla realta' delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) **processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche**, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

- d) **organizzazione degli ambienti di apprendimento**, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
- e) **organizzazione del lavoro e gestione del personale**, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
- f) **valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici**;
- g) **elementi di diritto civile e amministrativo**, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
- h) **contabilità di Stato**, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
- i) **sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea**.

3. Ciascuno dei **due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa**, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo.

#### **Art. 11**

##### **Prova orale**

1. La prova orale consiste in **un colloquio sulle materie d'esame** di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della **capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico**.

2. La prova orale verifica altresì la **conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione** normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonché la **conoscenza della lingua prescelta** dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso **la lettura e traduzione di un testo** scelto dalla Commissione ed una **conversazione** nella lingua prescelta. 3. La prova orale è superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo.

#### **Art. 12**

##### **Valutazione delle prove e dei titoli**

1. Per la valutazione della **prova scritta**, di quella **orale** e per la valutazione dei **titoli**, la Commissione del concorso ha a disposizione **un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti**.

2. A ciascuno dei **cinque quesiti della prova scritta** non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite

**massimo di 16 punti.** A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite **massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta.** Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un **punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e** sono ammessi a quella orale.

3. Al **colloquio sulle materie d'esame**, all'accertamento della **conoscenza dell'informatica** e all'accertamento della **conoscenza della lingua straniera** prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un **punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12.** Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La **prova orale e' superata** dai candidati che ottengono un **punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.**

4. La Commissione del concorso determina il **punteggio** da riconoscere **ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale.** Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

5. I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4.

### **Art. 13**

#### **Predisposizione delle prove**

1. Con decreto del Ministro e' istituito un **Comitato tecnico-scientifico per la redazione:**

- a) **dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;**
- b) **dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta;**
- c) **dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.**

2. Il **Comitato tecnico-scientifico** di cui al comma 1 e' nominato per ogni tornata concorsuale ed e' composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra **docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo.** Il Comitato puo' comprendere **anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni** dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati **componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere** prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua.

3. **I quesiti in cui si articola la prova orale** di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, **sono predisposti dalla Commissione del concorso**, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.

4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

#### **Art. 14**

##### **Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale**

1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.

2. **Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati** utilmente **inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili** ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### **Art. 15**

##### **Commissione del concorso**

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale è **nominata con decreto del direttore generale**.

2. La Commissione è composta **da un presidente e due componenti** e può comprendere **anche soggetti collocati in quiescenza** da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione è **integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere** prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione è aggregato un ulteriore componente **esperto in informatica**.

3. **Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche**, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, **professori di prima fascia di università** statali e non statali. Soltanto **in caso di comprovata carenza di personale** nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da **dirigenti amministrativi o tecnici**, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da **dirigenti scolastici**, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.

4. **I componenti** sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici



oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.

**5. I componenti aggregati esperti di lingua straniera** sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.

**6. I componenti aggregati esperti di informatica** sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.

**7. Le funzioni di segretario** sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area.

8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una **sottocommissione per ogni gruppo**, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.

9. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo. 10. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilità.

11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

## **Art. 16**

### **Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso**

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:

- a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

- c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
- d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

- a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
- b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;
- c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
- d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

### **Parte III**

## **CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E TIROCINIO**

### **Art. 17**

#### **Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio**

1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo e' finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalita' di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.
2. Il corso di formazione dirigenziale **puo' essere organizzato a livello regionale** e comprende **due mesi di formazione generale** e **quattro mesi di tirocinio** integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza.
3. **Il corso di formazione dirigenziale**, che e' parte integrante della procedura concorsuale ed e' **svolto presso le Universita'**, si compone di **quattro moduli formativi** che vertono sulle seguenti materie:

**MODULO FORMATIVO A)** Gestione unitaria delle istituzioni scolastiche: l'autonomia scolastica. Organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all'inclusione scolastica e alla progettazione. Innovazione digitale e

metodologica.

Alternanza scuola-lavoro: attori e progetti. Reti tra scuole e rapporto con il territorio.

**MODULO FORMATIVO B)** Organizzazione del lavoro, gestione e valorizzazione del personale scolastico, con particolare attenzione alla formazione in servizio. La programmazione e la gestione dell'organico dell'autonomia. Leadership per l'apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle tematiche relative all'inclusione scolastica e all'orientamento. Management e relazione con gli stakeholders esterni ed interni. La rendicontazione sociale al servizio dell'autonomia scolastica e dei processi di valutazione.

**MODULO FORMATIVO C)** La responsabilità civile, penale ed erariale del dirigente scolastico. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale dell'offerta formativa. Gestione contenzioso scolastico e procedimenti disciplinari. Diritto di accesso e trasparenza. Sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni scolastiche. Relazioni sindacali.

**MODULO FORMATIVO D)** Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche. Progettazione e rendicontazione di attività finanziate con fondi nazionali ed europei.

4. Sono **ammessi al tirocinio tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La relativa certificazione è rilasciata dall'Università presso la quale si svolge il corso di formazione.

5. **Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso istituzioni scolastiche** che abbiano presentato candidature e appositamente individuate dagli USR prima dell'inizio del corso di formazione e tirocinio. Il tirocinio deve essere svolto in scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 98/2011, e le funzioni di tutor vanno affidate al dirigente titolare. Il tirocinio può anche essere effettuato nelle scuole affidate in reggenza al dirigente tutor.

6. **Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno effettuato il tirocinio.** A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato **per almeno i tre quarti dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. **La prova scritta consiste in un elaborato di carattere teorico-pratico**, sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal comma 3 ed è valutata in centesimi dalla Commissione di cui all'articolo 18. **Superano la prova** coloro che conseguono una **votazione almeno pari a 70 centesimi.**

7. **Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno superato la prova** di cui al comma 6. I candidati presentano alla commissione di cui all'articolo 18 una **relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande**, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all'articolo 18. **Superano il colloquio** coloro che conseguono una **votazione almeno pari a 70 centesimi**. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all'articolo 19.

8. Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo.

9. Allo scopo di assicurare l'unitarietà del progetto formativo, anche nel caso di coinvolgimento di più Università, individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa, **le Università si avvalgono**, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attività formative, ivi comprese quelle volte all'esame di casi pratici, sia attraverso l'esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing, **di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi** di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell'amministrazione scolastica, dirigenti scolastici individuati d'intesa con gli Uffici scolastici regionali ed esperti esterni.

10. Le Università, dandone tempestiva informazione agli interessati, individuano le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attività formative. Con decreto del direttore generale sono stabilite le modalità di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.

11. **Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio.** Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

## **Art. 18**

### **Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio**

1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 15, è **nominata dal direttore generale** nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo 15, comma 10, ed è costituita da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente.

2. **Il presidente** è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati o

procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.

3. **I restanti due componenti** sono designati fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del corso, in tutti i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.

4. **Le funzioni di segretario** sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell'articolo 15.

5. La composizione della commissione iniziale può essere integrata in modo da costituire una **sottocommissione** per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi precedenti. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.

6. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

## **Art. 19**

### **Graduatoria generale di merito**

1. **La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso e' nazionale** ed è formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all'articolo 17, commi 6 e 7. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

2. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del direttore generale ed è pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. La graduatoria generale di merito ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva.

## **Art. 20**

### **Vincitori**

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

**2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti e' determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria.** I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima.

4. **I dirigenti assunti** a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla **permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale** previsto dalla normativa vigente.

5. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### **Art. 21**

##### **Riammissione al corso successivo**

1. I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternità o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e tirocinio di cui all'articolo 17 relativo alla procedura immediatamente successiva.

#### **Parte IV**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 22**

##### **Disposizioni finanziarie**

1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei corsi-concorsi a posti da dirigente scolastico, ivi comprese quelle successivamente

riassegnate ai pertinenti capitoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del presente decreto, nonché dell'articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della numerosità dei posti.

### **Art. 23**

#### **Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano**

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, del decreto-legge, contestualmente al corso-concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2. Il corso-concorso è bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo della dirigenza scolastica.
3. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il corso-concorso prevede lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena ed è integrato con contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, ove hanno luogo le attività di tirocinio.
4. Il numero di posti messi a concorso è stabilito, ed accantonato, col Bando ai sensi dell'articolo 4.
5. Il bando del corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli nonché la sede di svolgimento delle prove di ammissione. Parte della prova scritta e delle prove orali è svolta in lingua slovena. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento.
6. Nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

### **Art. 24**

#### **Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano**

1. Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

### **Art. 25**

#### **Disposizioni transitorie**

1. Ai posti determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge, nonché per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della legge.
2. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale è riservata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-

legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge.

3. La quota di riserva di cui al comma 2 è determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1.

#### **Art. 26**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è finalizzato alla copertura dei posti a decorrere dall'anno scolastico successivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 2017

Il Ministro: Fedeli Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2005

Tabella A

Tabella di valutazione dei titoli del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica

Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)